



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Procedura selettiva per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 (due) unità di personale del profilo di Tecnologo III livello professionale, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017, per il Settore della Ricerca valutativa. - Rettifica determina n.213/2020.

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art. 17 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui si dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal D.lgs. 19 novembre 2004, n. 286, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;

VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", artt. 9 e 12;

VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" ed in particolare l'art. 27, c. 4;

VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

VISTO il Piano Triennale delle Attività 2020-2022 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI nella seduta del 21/11/2019, contenente il piano di fabbisogno di personale;

VISTO il bilancio di previsione per l'e.f. 2020;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 52;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 recante "Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005", n. 246 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 1982, n. 82 recante "Codice amministrazione digitale";

VISTO il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 e s.m.i. riguardante le modalità di accesso, con concorso pubblico nazionale, al profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca- IV livello professionale;



VISTO l'articolo 22 comma 15 del D.lgs. n. 75/2017 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

VISTA la delibera n. 16 del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2020 che autorizza il Direttore generale a bandire selezioni interne ai sensi dell'art. 22, c.15 del Dlgs.n.75-2017 per la valorizzazione delle professionalità interne di cui n. 1 (una) unità di personale del profilo di Collaboratore tecnico, IV livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991;

VISTO il PTA 2021-2023 adottato dal C.d.a. nella seduta del 16 novembre 2020;

VISTA la delibera n. 42 del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020 di autorizzazione a bandire una selezione interna, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. per i seguenti profili e livelli professionali di cui al D.P.R. n.171/1991: n. 2 Tecnologi III livello professionale; n. 1 Collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) IV livello professionale; n. 1 Funzionario amministrativo V livello professionale; n. 1 Collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) VI livello professionale;

VISTO il parere reso dall'Avvocatura prot. n. 393990 del 31/07/2020 sulla modalità di calcolo della percentuale consentita per potere attivare le procedure di progressione verticale di cui all'art. 22, c.15 del D.lgs. n. 75/2017, riservate al personale di ruolo dell'INVALSI;

VISTO il bando della procedura selettiva per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 (due) unità di personale del profilo di Tecnologo III livello del CCNL Comparto Istruzione e ricerca in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017 per il Settore della ricerca valutativa, di cui alla determina n.213/2020;

CONSIDERATO che per mero errore nel suddetto bando non sono state inserite per la prova scritta e/o per la prova teorico pratica le materie oggetto di valutazione concorsuale;

RITENUTO pertanto, di dover sanare l'errore materiale;

DETERMINA

Di apportare le seguenti modifiche all'art 7 del bando, di cui alla Determinazione Direttoriale n. 213/2020:

Dopo la frase del secondo capoverso: *“La prova sarà volta ad accertare la capacità tecnica dei candidati alla soluzione di casi concreti attinenti al profilo da ricoprire.”*, inserire la seguente frase:

La prova consisterà nella predisposizione di un elaborato riguardante le tematiche tecnologiche di competenza del settore della ricerca valutativa dell'INVALSI e più precisamente:

- **Implementazione di procedure di controllo di correttezza e coerenza di basi dati unitarie derivanti dall'unione di dati provenienti da fonti differenti**
- **Implementazione di modelli statistici di analisi applicati a grandi basi di dati**
- **Implementazione di procedure per il calcolo di indicatori statistici in campo educativo**
- **Implementazione di procedure automatizzate per l'analisi statistica di dati qualitativi**

Il Direttore generale
Anna Sirica

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, è il dott. Pierpaolo Cinque (pierpaolo.cinque@invalsi.it)



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tar Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso al Presidente della Repubblica.